

**CONDIZIONI  
GENERALI DI  
FORNITURA  
2024**

**Sommario**

1.	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	3
2.	ORDINE D'ACQUISTO .....	3
3.	PREZZI .....	3
4.	FATTURAZIONE E PAGAMENTO .....	4
5.	TRASPORTO E CONSEGNE .....	4
6.	CONTROLLI E ISPEZIONI .....	5
7.	GARANZIE .....	6
8.	RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI e INDENNIZZO .....	7
9.	DIRITTO DI RECESSO .....	7
10.	RIFIUTO DEI BENI .....	8
11.	MODIFICHE ALLA FORNITURA .....	8
12.	LICENZE ED AUTORIZZAZIONI .....	8
13.	DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – DIRITTI DI TERZI .....	8
14.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBFORNITURA .....	8
15.	RISERVATEZZA .....	9
16.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	9
17.	FORZA MAGGIORE .....	9
18.	RISOLUZIONE .....	10
19.	CONFLITTI DI INTERESSE .....	10
20.	LEGGE APPLICABILE E FOROCOMPETENTE .....	11
21.	OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI ENORMATIVE AMBIENTALI .....	11
22.	COMUNICAZIONI .....	11
23.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 .....	11
24.	NORMATIVA E AUTORIZZAZIONI .....	12
25.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	12
26.	PRIMARIA CLIENTELA .....	12

## **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

**1.1.** L'ordine di acquisto ("Ordine" o "ODA") che accompagna le presenti condizioni generali di fornitura ("CGF" o "Condizioni") costituisce un'offerta da parte della Società ("Società" o "Acquirente") per l'acquisto di beni ("Beni") dal fornitore ivi indicato ("Fornitore"; congiuntamente alla Società, le "Parti"), subordinatamente e conformemente alle presenti Condizioni e a eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine. In caso di conflitto tra le Condizioni ed eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine, queste ultime avranno la precedenza sulle Condizioni.

**1.2.** Salvo diversa specifica procedura predisposta dalla Società come meglio specificato al seguente paragrafo, l'Ordine si considera accettato mediante restituzione di una sua copia (comprensiva di allegati) debitamente firmata dal Fornitore, entro dieci (10) giorni di calendario dall'emissione dello stesso da parte della Società. Trascorso inutilmente questo periodo di tempo, la Società si riserva il diritto di cancellare l'Ordine o considerare come valida ed efficace l'accettazione tardiva da parte del Fornitore, data in cui sarà considerato concluso un contratto (il "Contratto"). In ogni caso, la Società comunicherà la propria scelta al Fornitore.

**1.3.** A tal riguardo, il Fornitore dichiara e accetta di osservare e applicare le procedure interne, tempo per tempo vigenti, per le quali la Società lo renderà debitamente edotto, in relazione alla convalida e accettazione dell'Ordine<sup>1</sup>.

**1.4.** Ad evitare fraintendimenti, accettando di negoziare e contrarre con la Società, il Fornitore rinuncia *de facto* a chiedere l'applicazione delle proprie eventuali condizioni e accetta automaticamente le presenti CGF che vengono collocate all'indirizzo web [www.caffeborbone.com/fornitori/](http://www.caffeborbone.com/fornitori/) e saranno consultabili in ogni momento.

**1.5.** Non avranno pertanto alcuno effetto nei confronti della Società, se non espressamente accettate per iscritto da quest'ultima, le condizioni elencate su fatture, lettere, offerte o altro del Fornitore che derogano o siano incompatibili con le presenti CGF, e/o agli altri documenti contrattuali facenti parte dell'ODA. L'eventuale accettazione o il pagamento di Beni non costituisce riconoscimento o accettazione implicita di eventuali condizioni proposte dal Fornitore, che dovranno, pertanto, ritenersi inapplicabili.

**1.6.** Qualora una o più clausole delle presenti CGF risultassero o fossero dichiarate inefficaci e/o nulle, la validità ed efficacia delle rimanenti clausole non ne risulterà pregiudicata. Le Parti sostituiranno la clausola nulla con una nuova clausola che risponda - per quanto possibile - alle intenzioni ed ai fini economici perseguiti dalla clausola nulla.

## **2. ORDINE D'ACQUISTO**

**2.1** Fatto salvo quanto convenuto all'art. 1.3 *sopra*, l'Ordine non si intenderà perfezionato in ipotesi di mancata trasmissione da parte del Fornitore, nel termine precisato e quindi entro massimo 10 giorni lavorativi, della "conferma d'Ordine" debitamente controfirmata o nel caso risultino introdotte nella conferma riserve, deroghe o modifiche; in tale ultimo caso, l'ODA potrà essere considerato perfezionato solo con la specifica approvazione scritta da parte dell'Acquirente delle clausole che hanno recato riserve, deroghe e/o modifiche.

**2.2** Eventuali precedenti offerte del Fornitore o trattative intercorse, prima dell'emissione dell'ODA, debbono considerarsi superate e non efficaci o valide, anche ai fini dell'interpretazione della volontà delle Parti, se non richiamate espressamente nell'ODA stesso.

**2.3** Le modifiche dell'Ordine saranno valide ed efficaci solo se espressamente approvate in forma scritta dall'Acquirente e se, tali modifiche, formeranno oggetto di apposito atto integrativo e sostitutivo del precedente Ordine emesso, redatto nella stessa forma e concluso con le stesse modalità a pena di inefficacia. Al riguardo, il Fornitore riconosce che nessuna valida modifica potrà essere introdotta con un comportamento, anche concludente, attesa l'essenzialità del rispetto della forma scritta per le richiamate eventuali modifiche all'ODA.

**2.4** L'ODA potrà, peraltro, essere revocato dall'Acquirente, previa comunicazione di tale revoca via e-mail al Fornitore e senza applicazione di alcuna penale, prima della ricezione da parte dello stesso Acquirente dell'accettazione dell'ODA stesso da parte del Fornitore.

**2.5** Tutti i documenti di consegna e contabili, fatture e note di credito dovranno riportare il numero di ODA.

**2.6** Il Fornitore conserverà e, su richiesta dell'Acquirente, sottoporrà alla stessa, se vi sarà richiesta in tal senso, tutta la documentazione relativa ai Beni forniti per un periodo minimo di dieci anni successivi alla consegna e garantirà che i propri fornitori adottino la medesima condotta.

## **3. PREZZI**

**3.1** Il prezzo dei Beni è esclusivamente quello indicato nell'ODA. Se non diversamente concordato per iscritto, tale prezzo, da intendersi come prezzo massimo di riferimento, deve essere considerato come fisso, non soggetto a revisioni o adeguamenti e comprensivo di tutti gli oneri, anche tributari (ad esclusione dell'IVA, salva diversa pattuizione), doganali - se dovuti -, spese, ivi comprese quelle di consegna, trasporto, assicurazione dei Beni e

---

<sup>1</sup> La Società è titolare di certificazione ISO 9001, 14001, SA8000, 27011 e applica le proprie procedure in piena trasparenza e in ossequio costante alla normativa vigente (e.g. d.lgs. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 smi, REG 679/16, d.lgs. 231/01 smi) nonché al proprio Codice Etico e la propria procedura definita Carta dei Fornitori.

indennità di qualsivoglia natura, ivi compresi i rischi inerenti all'esecuzione dell'Ordine, secondo le prescrizioni, con gli obblighi ed entro i termini stabiliti, anche se dovuti a terzi, enti o autorità.

**3.2** Come meglio previsto al successivo art. 5.4 e salvo differenti accordi scritti, saranno a carico del Fornitore le spese di spedizione per le convenzionali consegne, sia in caso di invio per prima fornitura che di invio per riparazione/test.

**3.3** Il Fornitore dichiara di essere pienamente edotto su tutte le condizioni contrattuali, operative, amministrative e di opportunità commerciale e di aver tenuto in debito conto le circostanze e alee ad esse connesse, che possano in qualsiasi modo influenzare l'adempimento dell'Ordine e la determinazione dei prezzi.

**3.4** I prezzi pattuiti negli ODA accettati, sono conseguentemente ritenuti remunerativi dal Fornitore, ed essi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, salvo diversi accordi accettati per iscritto dall'Acquirente con valori variabili legati all'andamento delle materie prime, indipendentemente da eventuali oneri sopravvenuti, anche se non riconducibili a difetti, errori ed omissioni imputabili al Fornitore.

**3.5** I preventivi sono vincolanti per il Fornitore e non comportano remunerazione alcuna, salvo espressa previsione, accettata per iscritto dall'Acquirente.

#### **4. FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

**4.1** I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario, a fronte delle fatture elettroniche emesse, applicando le condizioni di pagamento riportate nell'ODA. Eventuali diverse forme e modalità di pagamento devono essere autorizzate e specificate nell'Ordine ovvero specificamente concordate per iscritto.

**4.2** Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse come indicato nella pagina principale dell'ODA e dovranno sempre contenere:

- Riferimento al numero d'Ordine / "entrata merci" e il codice univoco, come trasmesso;
- Intestazione completa della società emittente;
- IBAN.

**4.3** Nel caso in cui il predetto conto corrente dovesse subire variazioni, ovvero essere sostituito, il Fornitore avrà l'obbligo di dare una preventiva comunicazione scritta, da inviarsi all'indirizzo [amministrazione@caffeborbone.it](mailto:amministrazione@caffeborbone.it), nella quale indicherà formalmente le coordinate del nuovo conto corrente, in sostituzione e conseguente dismissione del precedente.

**4.4** L'Acquirente sarà legittimato a respingere tutte le fatture errate, incomplete e/o mancanti delle indicazioni richieste, ovvero quelle riportanti l'indicazione di un conto corrente bancario diverso da quello qui indicato, fatto salvo per quello per il quale sia stata inviata la preventiva comunicazione di cui sopra.

**4.5** La fattura dovrà riportare il dettaglio dei Beni consegnati con la data di consegna; l'I.V.A. e le eventuali altre imposte dovranno essere indicate a norma di legge.

**4.6** Se non diversamente riportato nell'ODA, il termine di pagamento sarà di 60 (sessanta) giorni, data fattura fine mese.

**4.7** Le Parti dichiarano ed espressamente accettano, in deroga al D.lgs. 231/2002, che dalla scadenza del termine di pagamento, sempre che il mancato pagamento sia imputabile all'Acquirente, potrà essere applicato alla stessa, quale interesse di mora di cui le Parti medesime riconoscono la congruità, quello corrispondente al tasso convenzionale del Euribor, *floor zero*, a un mese + 200 b.p. (basis point) divisore 365, rilevato al momento della scadenza del termine di pagamento e rivedibile mensilmente.

**4.8** Resta esclusa, ai sensi dell'articolo 1260, secondo comma c.c., la cedibilità di tutti i crediti spettanti al Fornitore, senza preventiva approvazione esplicita da parte dell'Acquirente con la conseguente responsabilità dello stesso, nei confronti dell'Acquirente, per ogni violazione dell'anzidetta pattuizione.

**4.9** Resta, inoltre, esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.

**4.10** L'eventuale pagamento delle forniture dei Beni consegnati non equivale ad approvazione degli stessi che si avrà solo con la modalità di cui all'articolo 5.2 che segue.

#### **5. TRASPORTO E CONSEGNE**

**5.1** Tutti i materiali consegnati dovranno essere accompagnati da una regolare documento di trasporto ("DDT") contenente la data, la posizione e il numero dell'Ordine e l'indicazione precisa del materiale (codice e descrizione), oltre alle altre prescrizioni di legge. Nell'eventualità non venissero rispettate le regole di consegne sopra riportate, l'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare i Beni e di respingerli al mittente a cura e spese del Fornitore, in quanto "non identificabili".

**5.2** Tutte le consegne devono essere effettuate con le modalità, nei tempi e nel luogo specificati nell'Ordine e nel documento "flusso ordini" presente sul sito [www.caffeborbone.com/fornitori](http://www.caffeborbone.com/fornitori). Il Fornitore prende atto e accetta di osservare l'esigenza dell'Acquirente, affinché i termini previsti nell'ODA siano puntualmente rispettati.

**5.3** Salvo diversa pattuizione e in espressa deroga all'art. 1510 del Codice Civile, la consegna della fornitura ordinata si intenderà effettuata all'atto della relativa ricezione agli indirizzi indicati nell'ODA con il completamento delle operazioni di scarico dei Beni; qualora per gli stessi sia invece prevista la posa in opera a cura del Fornitore, la consegna si intenderà effettuata alla positiva ultimazione del montaggio.

**5.4** La consegna non deve comunque intendersi come accettazione dei Beni, dovendo l'accertamento delle condizioni, quantità e qualità della fornitura stessa essere fatto esclusivamente dal destinatario per mezzo di entrata merci che costituirà altresì accettazione dei Beni.

**5.5** In mancanza di esplicita precisazione, quanto oggetto dell'Ordine dovrà essere reso franco destino imballo compreso. Conseguentemente i Beni viaggiano a cura e costo, nonché per conto, rischio e pericolo del Fornitore. Salvo diversa previsione, il rischio relativo ai Beni viene trasferito dal Fornitore all'Acquirente all'atto della consegna degli stessi. È espressamente escluso il diritto di riserva di proprietà in favore del Fornitore.

**5.6** Qualora il Fornitore non consegni i Beni o una parte di essi nella data prevista, in aggiunta agli altri diritti ad esso spettanti (risarcimento danni, penali), l'Acquirente si riserva, alternativamente, e a suo insindacabile giudizio, comunicando prontamente tale elezione via email, il diritto di:

- I. mantenere fermo l'ODA applicando una penale fino al limite del 2% del valore della fornitura non consegnata o dell'eventuale servizio non reso per ogni settimana di ritardo, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni; le penali dovranno essere pagate dal Fornitore entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito. L'Acquirente avrà altresì il diritto di trattenere e compensare il relativo ammontare delle penali e di ogni altra somma comunque dovuta dal Fornitore dagli importi dovuti allo stesso Fornitore e, se necessario, qualora tale compensazione non sia soddisfacente, escutendo anche le fidejussioni eventualmente rilasciate a favore dell'Acquirente.
- II. di risolvere di diritto l'Ordine con relativo esonero dell'offerta di cui al 1° comma dell'art. 1517 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo superi le tre settimane solari;
- III. acquisire altrove e in qualunque tempo la fornitura a rischio e pericolo del Fornitore, anche all'infuori dei casi previsti dall'art. 1516 del Codice Civile, salvo sempre il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- IV. Resta comunque inteso tra le Parti che qualora il Fornitore non dia corso all'esecuzione delle prestazioni richieste dall'Acquirente, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza della fornitura, l'Acquirente ha il diritto di procedere direttamente alla esecuzione della medesima, utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione e/o quella di Terzi.

**5.7** I costi sostenuti dall'Acquirente per l'espletamento delle attività di cui sopra saranno a totale carico del Fornitore, che ne prende atto e acconsente sin da ora.

**5.8** Il Fornitore dovrà in ogni caso dare immediata notizia all'Acquirente ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i Beni tempestivamente e con la qualità richiesta.

**5.9** In ipotesi di ricorrenza di comprovate cause di forza maggiore di cui al successivo punto 17, tempestivamente comunicate all'Acquirente e comunque prima della scadenza del termine fissato per la consegna, in qualche modo incidenti sui termini di consegna, sarà facoltà della stessa Acquirente di ammettere uno spostamento dei termini originari o recedere dall'Ordine senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

**5.10** Non saranno accettate consegne anticipate ovvero eccedenti rispetto ai termini contrattuali né approntamenti parziali, salvo preventiva formale autorizzazione dell'Acquirente. Eventuali consegne anticipate, se non previamente accettate per iscritto dall'Acquirente, qualora già depositate presso l'Acquirente, saranno restituite a spese del Fornitore. Consegne o forniture parziali sono di regola escluse, salvo il previo consenso scritto dell'Acquirente.

**5.11** Tutti i Beni dovranno essere accompagnati dai documenti di spedizione richiesti dalla normativa vigente (comprese licenze di esportazione e autorizzazioni). Il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente tutta l'assistenza necessaria al fine di ottenere i documenti dallo stesso richiesti.

**5.12** Ove non diversamente indicato nell'ODA, i Beni andranno consegnati presso la sede legale dell'Acquirente.

**5.13** I Beni dovranno essere imballati con materiali sostenibili e conformi alla normativa vigente e in modo tale da essere debitamente protetti. Nell'eventualità che al Fornitore sia richiesto un imballaggio speciale, esso dovrà rispettare tutte le relative istruzioni fornite dall'Acquirente. Se il riciclaggio dei relativi materiali di imballaggio è richiesto in base alle leggi del Paese in cui i Beni devono essere consegnati e utilizzati, il Fornitore garantirà che l'imballaggio protettivo possa essere riciclato o riutilizzato al di fuori del sistema pubblico di smaltimento dei rifiuti. Il Fornitore ha, altresì, l'obbligo di ritirare tali materiali da imballaggio e recuperarli o riciclarli a sue spese.

**5.14** La denuncia degli eventuali vizi e difetti potrà essere effettuata dall'Acquirente entro sessanta giorni dalla relativa scoperta, in deroga all'art.1495c.c.

## **6. CONTROLLI E ISPEZIONI**

**6.1** Le caratteristiche tecniche richieste dall'Acquirente nel Capitolato o nell'ODA, o in un altro documento ad esso connesso o

conseguente, per i Beni oggetto dell'acquisto, formano parte integrante dell'ODA e costituiscono qualità essenziali a norma dell'art. 1497, primo comma, del Codice Civile.

**6.2** L'Acquirente si riserva il diritto, previa comunicazione recapitata almeno 10 giorni prima al Fornitore, di ispezionare i Beni e/o controllare le relative fasi di lavorazione in ogni momento. A tal fine, il Fornitore si impegna ad autorizzare i rappresentanti e/o ispettori dell'Acquirente ad accedere alle proprie officine e/o locali e in quelle di eventuali suoi fornitori. Il Fornitore, inoltre, si impegna a consentire libero accesso, previo preavviso telefonico di almeno 5 giorni, nei suoi uffici tecnici agli ispettori /collaudatori dell'Acquirente e/o di Enti ufficiali da essi nominati e a fornire agli stessi tutte le informazioni, la documentazione e l'assistenza necessaria allo svolgimento del loro incarico. Il Fornitore dovrà, a tal fine, inserire clausola omogenea alla presente negli accordi conclusi con i propri fornitori. Qualunque ispezione avvenuta prima o dopo la consegna e/o qualunque approvazione da parte dell'Acquirente di specifiche, disegni, campioni o altre descrizioni dei Beni prodotti dal Fornitore non pregiudicheranno il diritto dell'Acquirente stesso di respingere i Beni, se difettosi.

**6.3** Il Fornitore si obbliga ad inserire nei certificati di origine tutti i dati e i requisiti necessari e, su richiesta dell'Acquirente, ad esibire tali certificati debitamente sottoscritti.

## **7. GARANZIE**

**7.1.** Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati:

- sono conformi alle specifiche concordate tra le Parti contenute nell'ODA, nel capitolato e nei relativi documenti da esso richiamati e alle specifiche fornite dall'Acquirente in relazione a tale Ordine e/o alle specifiche tecniche del prodotto a catalogo del Fornitore;
- sono conformi alle leggi, ai requisiti di licenza e di registrazione vigenti nel luogo della consegna e in altri territori indicati dall'Acquirente, nonché a tutte le direttive e regolamenti in vigore nell'Unione Europea;
- sono privi di difetti e idonei alle utilizzazioni.

**7.2** L'accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose o il pagamento delle relative fatture non costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti CGF.

**7.3** Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei Beni.

**7.4** In caso di difetto di conformità, l'Acquirente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità dei Beni mediante riparazione o sostituzione, a norma dei successivi commi, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del Contratto.

**7.5** L'Acquirente può chiedere, a sua scelta, al Fornitore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. È da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al Fornitore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che i Beni avrebbero se non vi fosse difetto di conformità;
- b) dell'entità del difetto di conformità;
- c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per l'Acquirente.

**7.6** Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta dell'Acquirente e non devono arrecare notevoli inconvenienti all'Acquirente medesimo, tenendo conto della natura dei Beni e dello scopo per il quale l'Acquirente ha acquistato gli stessi Beni.

**7.7** Laddove il Fornitore non fosse in grado di soddisfare le legittime richieste dell'Acquirente, quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore.

**7.8** L'Acquirente potrà richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il Fornitore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione dei Beni entro il congruo termine di cui sopra;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti all'Acquirente e non è soddisfacente;
- d) la fornitura non è conforme ai requisiti richiesti anche solo in parte.

**7.9** Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso dei Beni.

**7.10** Dopo la denuncia del difetto di conformità, il Fornitore può offrire all'Acquirente qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:

- a) qualora l'Acquirente abbia già richiesto uno specifico rimedio, il Fornitore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui sopra, salvo accettazione da parte dell'Acquirente del rimedio alternativo proposto;

b) qualora l'Acquirente non abbia già richiesto uno specifico rimedio, esso dovrà accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

**7.11** Le garanzie di cui sopra sono efficaci per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna, fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi previsti nell'ODA o derivanti dalla legge o dagli usi e consuetudini.

**7.12** Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del Bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del Bene o con la natura del difetto di conformità.

**7.13** La garanzia di cui sopra non pregiudica in alcun modo i diritti dell'Acquirente per eventuali danni cagionati dai vizi o dalla non conformità dei Beni.

## **8. RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI e INDENNIZZO**

**8.1** Il Fornitore è responsabile di eventuali lesioni, ovvero della morte di persone e/o dei danni a cose dell'Acquirente e di terzi, derivanti da violazione dell'ODA o delle CGF, da responsabilità da prodotto ovvero da condotta del personale del Fornitore, nonché da fatto delle imprese cui il Fornitore abbia eventualmente affidato in subfornitura beni oggetto del Contratto tra lo stesso e l'Acquirente. Il Fornitore si obbliga a manlevare e a tenere indenne l'Acquirente da ogni responsabilità conseguente ai fatti suindicati.

**8.2** Il Fornitore sarà responsabile a tutti gli effetti di qualsivoglia perdita, danno o deterioramento subito dall'Acquirente e/o danni arrecati a terzi comunque conseguenti e/o ricollegabili ad imballo difettoso o inadeguato dei Beni. Il Fornitore manterrà un'appropriata copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia, per tutti i rischi, inclusi quelli derivanti dalla violazione delle presenti CG. Qualora nell'ODA sia specificato un massimale, esso dovrà essere rispettato dal Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente a tale obbligo, l'Acquirente potrà direttamente stipulare la relativa polizza assicurativa per il Fornitore, con spese a carico di quest'ultimo.

**8.3** Su richiesta dell'Acquirente il Fornitore dovrà esibire la polizza assicurativa e si adopererà affinché l'assicurazione sia intestata congiuntamente al Fornitore e all'Acquirente e, in ogni caso, affinché l'Acquirente appaia nella polizza assicurativa quale beneficiario.

**8.4** Indennizzo: il Fornitore manterrà indenne l'Acquirente da ogni responsabilità, costo, spesa, danno e perdita subito o sostenuto dallo stesso a seguito di o in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti di questa:

- I. per violazione reale o presunta dei diritti di proprietà intellettuale di terzi derivanti da, o in connessione con, la fabbricazione, la fornitura o l'uso dei Beni, ma solo nella misura in cui la richiesta di risarcimento non è imputabile ad atti od omissioni dell'Acquirente;
- II. da parte di terzi per morte, lesioni personali o danni materiali derivanti da, o in connessione con, difetti dei Beni, nella misura in cui tali difetti sono attribuibili ad atti od omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
- III. da parte di terzi derivanti da o in connessione con la fornitura dei Beni, nella misura in cui tale richiesta di risarcimento è promossa a causa di inadempimento, negligenza, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori.

## **9. DIRITTO DI RECESSO**

**9.1** Senza limitare altri diritti o rimedi a sua disposizione, l'Acquirente può recedere dal Contratto in tutto o in parte in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Fornitore, con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso; dopodiché questi interromperà il lavoro relativo al Contratto così terminato e restituirà immediatamente all'Acquirente qualsiasi pagamento anticipato versatogli dalla stessa relativamente al Contratto (o parte di esso).

**9.2** Resta espressamente inteso fra le Parti che, in caso di esercizio del diritto di recesso dell'Acquirente, quest'ultima si impegna a pagare al Fornitore il corrispettivo pattuito per l'effettiva fornitura erogata sino al momento del recesso, rinunciando il Fornitore espressamente ora per allora ed in espressa deroga all'art. 1671 c.c. a qualsivoglia ulteriore eventuale pretesa di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo, incluso il mancato guadagno nei confronti della Società.

**9.3** In nessun caso l'importo erogabile dall'Acquirente per l'attività lavorativa interrotta potrà essere maggiore al prezzo già previsto e corrispondente al lavoro completato.

**9.4** L'Acquirente si riserva il diritto di recuperare e ottenere qualsiasi parte completata dei Beni ed eventuale documentazione pertinente a questi correlata.

**9.5** Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti paragrafi, l'Acquirente ha diritto di recedere per giusta causa in qualunque momento e con effetto immediato dall'ODA, anche se l'ODA medesimo sia stato già accettato dal Fornitore, senza che a fronte di tale facoltà possa essergli richiesto risarcimento o indennizzo alcuno, nei seguenti casi:

- 1) fusione, cessione, trasferimento, sostanziale modifica dell'oggetto sociale del Fornitore che incidano significativamente sulle garanzie di affidabilità e/o solidità del Fornitore;
- 2) rinvio a giudizio del Fornitore o di un suo amministratore e/o rappresentante legale per reati relativi alla gestione di impresa.

**9.6** Il recesso non limita il diritto dell'Acquirente di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato.

## **10. RIFIUTO DEI BENI**

**10.1** L'Acquirente avrà il diritto di rifiutare i Beni che presentino vizi o che non siano conformi al relativo ODA o alle specifiche indicate dal Fornitore (capitolati). Escluso ogni indennizzo e/o risarcimento al Fornitore. La non accettazione dei Beni sarà notificata al Fornitore a mezzo e-mail. Il Fornitore dovrà, a proprie spese, ritirare i Beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione.

**10.2** Decorso il termine di 10 giorni, l'Acquirente restituirà i Beni al Fornitore a spese e rischio del Fornitore.

**10.3** Il mancato rifiuto dei Beni non limiterà in alcun modo le garanzie indicate al precedente art. 7.

## **11. MODIFICHE ALLA FORNITURA**

L'Acquirente potrà richiedere per iscritto al Fornitore, in qualsiasi momento, di apportare modifiche all'ODA. Qualora il Fornitore ritenga di aver diritto a compensi aggiuntivi per tali modifiche oppure che le stesse siano tali da pregiudicare l'adempimento puntuale dei suoi obblighi contrattuali, dovrà informare per iscritto l'Acquirente entro il termine di sette giorni dal ricevimento della richiesta scritta di modifica, con indicazione dettagliata idonea a giustificare le sue richieste. In difetto, decadrà da ogni diritto a compensi aggiuntivi. Ricevuta regolare richiesta di compenso aggiuntivo, l'Acquirente valuterà se insistere o meno nel modificare le condizioni contrattuali. In caso affermativo potranno essere concordate per iscritto nuove condizioni.

## **12. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI**

Ogni onere comunque connesso all'ottenimento ed al conseguimento di licenze e/o autorizzazioni relative alla costruzione e/o cessione dei Beni oggetto della vendita sarà ad esclusivo carico del Fornitore.

## **13. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE – DIRITTI DI TERZI**

**13.1** Ai sensi e per gli effetti delle presenti CGF per "diritti" si intendono i diritti di brevetto, i diritti d'autore, i diritti su marchi (registrati e non), i diritti su modelli d'utilità e gli altri diritti di proprietà intellettuale previsti in un qualsiasi ordinamento nazionale. Il Fornitore garantisce che i Beni non costituiscono oggetto di diritti brevettati o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale e industriale di terzi. Comunque egli si impegna espressamente a sostenere le difese e tenere totalmente mallevato e indenne l'Acquirente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi al riguardo. L'indennizzo comprenderà tutte le spese e costi sostenuti dall'Acquirente in conseguenza di eventuali azioni promosse da terzi.

**13.2** Nel caso in cui i Beni vengano prodotti o forniti sulla base di progetti, o delle specifiche dell'Acquirente o, ancora, se il Fornitore ha fornito disegni o miglioramenti all'Acquirente, la titolarità dei Diritti relativi ai Beni prodotti o forniti, ai disegni o ai miglioramenti (di seguito i "**Miglioramenti**") spetteranno all'Acquirente, salvo quanto previsto dall'art. 6 della L. 192/98. Il Fornitore informerà prontamente l'Acquirente di tutti i Miglioramenti e intraprenderà quanto necessario, a seguito di accordo con l'Acquirente al fine di consentire la titolarità di tali diritti all'Acquirente o ai suoi aventi causa. Per Miglioramenti si intendono anche le informazioni, le conoscenze, le idee, i progetti, i materiali, le invenzioni e le espressioni di idee prodotti dal Fornitore (e dai propri incaricati o impiegati) in relazione ad un Ordine.

**13.3** Tutti i prodotti, campioni, documenti e informazioni forniti al Fornitore dall'Acquirente e tutti i relativi diritti dell'Acquirente rimarranno di proprietà di quest'ultima e/o del gruppo di cui questa fa parte.

**13.4** L'Acquirente, in particolare, si riserva tutti i Diritti come infra definiti. Il loro utilizzo da parte del Fornitore sarà autorizzato solo nei limiti previsti dall'ODA o da altro accordo tra le Parti.

## **14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBFORNITURA**

**14.1** Il Fornitore non potrà affidare a terzi la fornitura dei beni indicati in ciascun ODA senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. In ogni caso, la responsabilità per l'adempimento del Contratto e/o comunque delle attività di cui alla CGF permarrà in capo al Fornitore.

**14.2** L'ODA non potrà essere ceduto dal Fornitore a terzi, né in parte e né completamente, senza formale autorizzazione scritta dell'Acquirente. In ogni caso, il Fornitore assumerà nei confronti dell'Acquirente la piena e totale responsabilità della mancata esecuzione, da parte del cessionario, delle obbligazioni assunte dal Fornitore, e resterà garante dell'esecuzione da parte del cessionario delle obbligazioni previste dall'Ordine.



**14.3** Previo preavviso, l'Acquirente potrà, a sua discrezione e in qualsiasi momento, cedere o trasferire gli Ordini a società e/o enti appartenenti al gruppo di cui fa parte l'Acquirente. In aggiunta alle garanzie di cui all'articolo 7, il Fornitore accetta di trasferire e/o cedere all'Acquirente ogni diritto e/o beneficio derivante da garanzie relative ai Beni forniti al Fornitore da terzi.

## **15. RISERVATEZZA**

**15.1** Il Fornitore manterrà riservati e darà istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno comunque portate a sua conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ODA e/o concernenti le attività in genere dell'Acquirente e di società controllanti, controllate e collegate ad essa. A tale specifico riguardo, vale a dire nei confronti di collaboratori e personale e/o subfornitori, il Fornitore assume l'obbligazione anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.

**15.2** Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore sarà tenuto a mantenere riservati, anche se realizzati dallo stesso, ogni concetto, idea, metodologia che risultassero strumentali all'espletamento delle obbligazioni contratte. Sono fatte salve le informazioni e i dati per i quali sia previamente intervenuta espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente o quelli divenuti di dominio pubblico.

**15.3** Il Fornitore si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati la massima cura e la massima discrezione, secondo le disposizioni normative in materia.

**15.4** Il Fornitore, infine, conviene che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi a questa clausola di riservatezza è idonea ad arrecare all'Acquirente grave e irreparabile pregiudizio suscettibile di risarcimento.

**15.5** Gli obblighi di segretezza e riservatezza saranno per il Fornitore vincolanti per tutta la durata dell'Ordine e fino alla avvenuta conoscenza pubblica.

## **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**16.1** Preambolo - Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte e riferiti alla stessa, ai dipendenti e alle persone fisiche connesse, a vario titolo, alla relativa organizzazione, siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (Reg. UE 679/2016 anche conosciuto come General Data Protection Regulation o GDPR), del Codice Privacy (D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e delle successive modifiche ed integrazioni) e di tutti i pronunciamenti e i provvedimenti emessi in ambito "Privacy".

**16.2** Finalità - Le Parti assicurano di trattare i dati personali per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali all'instaurazione ed esecuzione del presente Contratto;
- b. finalità amministrativo - contabili (es. organizzative, finanziarie, controlli interni, ecc.);
- c. tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi;
- d. l'adempimento di obblighi di legge o regolamentari (es. fiscali, tributari, ecc.).

**16.3** Basi giuridiche - La base giuridica del trattamento dei dati personali:

- per le finalità ex lett. (a) è individuata nella "esecuzione di un contratto o esecuzione di misure precontrattuali";
- per le finalità ex lett. (b) e (c) è individuata nel "legittimo interesse del Titolare o di terzi";
- per le finalità ex lett. (d) è individuata nello "obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento";

Il conferimento dei dati personali connessi alle finalità (a), (d) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli comporterà l'impossibilità di instaurare e gestire correttamente il rapporto contrattuale; il conferimento dei dati personali connessi con le finalità (b), (c) seppur non sia obbligatorio, risulta comunque necessario in quanto i dati personali acquisiti sono strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, e l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di attuazione del presente accordo.

**16.4** Modalità del trattamento - I dati personali saranno trattati con e/o senza l'ausilio di sistemi informatici secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa.

**16.5** Destinatari e/o categorie dei destinatari dei dati personali - Le Parti sono informate che per le finalità illustrate i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- a. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza;
- b. banche ed istituti di credito ed imprese di assicurazione;
- c. società collegate, società appartenenti al medesimo gruppo societario di ognuna di esse.

**16.6** Comunicazione - Tutti i dati personali saranno trattati da personale autorizzato adeguatamente formato e da soggetti terzi, adeguatamente valutati, scelti ed istruiti, che prestano servizi ad una delle Parti.

La lista dei soggetti, Titolari o Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati è disponibile su richiesta dell'altra Parte.

**16.7** Trasferimento dei dati - Le Parti assicurano che gli eventuali trasferimenti avvengono in conformità alle disposizioni di legge applicabili ai sensi degli articoli del Regolamento. Le Parti adottano le necessarie tutele previste dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle successive modifiche ed integrazioni, al fine di legittimare il trasferimento (es. clausole contrattuali standard, clausole di protezione dei dati, codici di condotta, meccanismi di certificazione, ecc.).

**16.8** Conservazione e Durata del trattamento: A meno che non venga espressa esplicitamente la volontà di rimuoverli (salvo i casi in cui il trattamento avvenga su base giuridica diversa dal “consenso”), i dati personali degli interessati saranno conservati fino a sussistenza delle legittime finalità per le quali sono stati raccolti e secondo le tempistiche e i criteri associati ad ognuna delle finalità stesse.

Le Parti si danno atto che i suddetti dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa.

**16.9** Ulteriori soggetti collegati al trattamento – Di seguito si riportano gli estremi di ulteriori soggetti collegati al trattamento:

- a. Caffè Borbone srl - Raffaele Mormile (Innhova di R.M.) - dpo@caffeborbone.it - Responsabile Protezione Dati  
b. <Partner> | <Nominativo DPO> - <e-mail> - Responsabile Protezione Dati

**16.10** Esercizio dei Diritti – I soggetti appartenenti alle strutture organizzative ed operative delle Parti potranno esercitare, in qualunque momento e rivolgendosi per iscritto ai recapiti:

- a. Caffè Borbone srl | e-mail: [privacy@caffeborbone.it](mailto:privacy@caffeborbone.it) | PEC: [privacy.caffeborbone@pec.it](mailto:privacy.caffeborbone@pec.it)  
b. <Partner> | <e-mail> | <PEC>

i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR, in particolare il diritto all'accesso, il diritto di rettifica, il diritto di cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

**16.11** Accettazioni e Obblighi - Ciascuna delle Parti con la sottoscrizione del presente Contratto accetta il trattamento di dati personali forniti ad opera dell'altra per le finalità di cui sopra.

Le Parti si obbligano, altresì, a:

- rispettare le istruzioni e le modalità operative in osservanza del Reg. UE 679/2016 con riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali implicate dalla esecuzione dei Servizi, ivi inclusa l'adozione delle obbligatorie misure minime di sicurezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni per trattamenti e finalità diversi da quelli necessari per adempiere alle proprie obbligazioni oggetto del presente Contratto;
- non cedere a qualsiasi titolo a terzi per qualsiasi fine, ivi incluse le finalità di marketing diretto o indiretto, i dati personali comunicati per l'esecuzione del presente Contratto;
- stipulare apposito Accordo di Protezione dei Dati<sup>1</sup> per la completa definizione delle responsabilità nei confronti degli Interessati e dell'Ente di garanzia. Tale documento costituisce allegato e parte integrante al/del presente accordo.

**16.12** Note legali - La singola Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno, pregiudizio o sanzione, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese avanzate nei confronti di quest'ultima a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento di dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione di chiunque collabori, a qualsiasi titolo, con la stessa.

**16.13** Responsabilità del trattamento (applicabile solo nel caso in cui il fornitore sia anche un processore di dati personali per conto del Titolare) - In relazione ai Servizi previsti dal presente Contratto, il Titolare nomina l'altra Parte, che sin d'ora accetta, Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, esclusivamente per le finalità di cui al presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni impartite nella “Nomina a Responsabile del Trattamento”. L'eventuale nomina è oggetto di documento specifico che costituisce addendum al presente accordo.

**16.14** Amministratore di sistema (applicabile solo nel caso in cui il fornitore sia anche l'amministratore di sistemi informatici/telematici necessari al trattamento dei dati personali) - In relazione ai Servizi previsti dal presente Contratto, il Titolare nomina l'altra Parte, che sin d'ora accetta, Amministratore di sistema ai sensi del Provvedimento Generale del Garante italiano per la protezione dei dati personali “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema – del 27 novembre 2008”, esclusivamente per le finalità di cui al presente Contratto e nel rispetto delle istruzioni che saranno impartite nella “Nomina a Responsabile del Trattamento”. L'eventuale nomina è oggetto di documento specifico che costituisce addendum al presente accordo.

## **17. FORZA MAGGIORE**

**17.1** Nessuna delle Parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.

**17.2** Ai fini delle presenti CGF, per evento di Forza Maggiore s'intende ogni evento imprevedibile e irresistibile, che le Parti stesse non potevano in concreto prevedere, prevenire o evitare, agendo con la dovuta diligenza adottando tutte le ragionevoli misure di natura commerciale e tecnica, evento tale da rendere impossibile l'adempimento delle obbligazioni oggetto delle presenti CG.

---

<sup>1</sup> Tale accordo coincide con la nomina a Responsabile del Trattamento nel caso sia applicabile il punto 16.13.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla definizione di evento di forza maggiore:

- la mancanza di materiale o di manodopera;
- le conseguenze, gravose per il Fornitore, di una risoluzione anticipata o dell'inadempimento di subfornitori;
- gli scioperi delle maestranze del Fornitore.

**17.3** Il Fornitore non potrà far valere la forza maggiore in relazione agli inadempimenti e i ritardi che precedono l'evento di forza maggiore. Allo scopo di consentire all'Acquirente di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali nei confronti dei terzi, il Fornitore si impegna, al verificarsi di un evento di forza maggiore, a notificarlo tramite e-mail all'Acquirente entro tre giorni lavorativi dal suo insorgere, inviando successivamente la conferma con lettera raccomandata A/R, corredata delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti e comprovanti la natura dell'evento e la prevedibile durata dello stesso.

**17.4** Il verificarsi di un evento di forza maggiore che impedisce parzialmente l'adempimento delle obbligazioni di una parte non esenta la medesima dall'adempimento delle obbligazioni non impedito dall'evento di forza maggiore. Qualora l'evento imputabile alla forza maggiore determinasse un ritardo superiore a giorni 15 oltre la data prevista per la consegna, l'Acquirente potrà recedere dall'ODA mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore mediante raccomandata A/R. L'Acquirente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale qualora l'evento di forza maggiore abbia una durata superiore ad un mese.

## **18. RISOLUZIONE**

**18.1** L'Acquirente si riserva espressamente il diritto di risolvere, in tutto o in parte, il Contratto dandone comunicazione a mezzo raccomandata A/R senza obbligo di alcuna preventiva diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- I. mancato rispetto dei termini di consegna o difforme esecuzione della fornitura;
- II. violazione delle prescrizioni di cui ai seguenti articoli: 5 – trasporto e consegne; 6 – controlli e ispezioni; 7 – garanzie; 8 – responsabilità, assicurazioni e indennizzo; 10 – rifiuto dei beni; 12 – licenze e autorizzazioni; 13 – diritti di proprietà intellettuale e industriale – diritti di terzi; 14 – divieto di cessione del contratto e subfornitura; 15 – riservatezza; 19 – conflitti di interesse; 21 – osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali.

**18.2** L'Acquirente si riserva, altresì, la facoltà di ritenere risolto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Cod. civ., qualora dovesse venire a conoscenza a qualsiasi titolo di notizie e/o informazioni accertate e/o divenute di pubblico dominio che si riferiscano a cause di divieto, decadenza e/o sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. e che riguardino i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto. In tutti questi casi, la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui l'Acquirente comunicherà al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC, che intende avvalersi della clausola *de qua*.

**18.3** In tali casi, al Fornitore competerà solo ed esclusivamente il pagamento di quanto fornito ed accettato dall'Acquirente senza che il Fornitore possa avanzare richiesta di indennizzo da risarcimento del danno, perdita o mancato guadagno.

**18.4** Resta comunque fermo il diritto dell'Acquirente al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno che possa derivargli dalle inadempienze suddette.

**18.5** La risoluzione dell'ODA per qualsivoglia ragione non pregiudicherà l'operatività di quelle clausole delle CG che devono intendersi come efficaci anche successivamente alla risoluzione.

**18.6** La risoluzione non limita il diritto dell'Acquirente di applicare penali o altri indennizzi, di escutere le garanzie di esecuzione e di esercitare qualsiasi altro diritto al momento maturato.

## **19. CONFLITTI DI INTERESSE**

**19.1** Il Fornitore, consapevole che una dichiarazione mendace possa determinare per l'Acquirente il diritto alla risoluzione del Contratto e la richiesta di risarcimento dei *subendi* danni, dichiara di non aver svolto attività in conflitto di interessi con le presenti CGF.

**19.2** In particolare, in caso di persona fisica, dichiara di:

- non aver rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del gruppo di cui fa parte l'Acquirente (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.). Analogamente, per quanto di propria conoscenza, tali ruoli non sono stati svolti dai propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado).

**19.3** In caso di persona giuridica, si dichiara invece che:

- l'amministratore delegato (se Società per Azioni), idirigenti (se Società a Responsabilità limitata), i soci (se Società di persone) e i propri familiari (coniuge non separato, parente/affine in linea retta di 1° grado) non hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società del gruppo di cui fa parte l'Acquirente (rilascio concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.)

## **20. LEGGE APPLICABILE E FOROCOMPETENTE**

**20.1** Le presenti CGF e gli ODA saranno regolati dalla legge italiana. La convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di Beni Mobili non sarà invece applicabile.

**20.2** Nel caso in cui dovesse insorgere una controversia tra le Parti, ciascuna parte comunicherà all'altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l'oggetto e ogni possibile soluzione alternativa. Seguirà un tentativo informale e celere di conciliazione.

**20.3** Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in riferimento all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del Contratto, degli ODA e/o alle presenti CGF sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

## **21. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORMATIVE AMBIENTALI**

**21.1** Il Fornitore, sotto la sua esclusiva responsabilità, si obbliga ad ottemperare alle disposizioni legislative e ai regolamenti, alle norme e alle prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, salute e igiene del lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., di uso e controllo di prodotti, apparati, attrezzature pericolose o nocivi per l'uomo e per l'ambiente e di quanto altro possa comunque interessare l'esecuzione dell'Ordine.

**21.2** Il Fornitore si obbliga, altresì, ad osservare e far osservare tutte le attuali e di volta in volta applicabili disposizioni prescritte dalle normative in materia di trasporto e/o smaltimento dei rifiuti.

**21.3** Sono, infine, a carico del Fornitore tutti gli oneri di natura economica, contributiva, previdenziale, assicurativa e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore.

**21.4** A nessun effetto saranno considerati come dipendenti dell'Acquirente coloro della cui opera si varrà il Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ODA, intendendosi l'Acquirente del tutto estraneo rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente tra il Fornitore medesimo e le persone anzidette. Di conseguenza, il Fornitore si obbliga a mantenere l'Acquirente indenne da ogni pretesa che possa essere avanzata nei suoi confronti, a qualsiasi titolo, dai soggetti impiegati nell'espletamento dell'incarico.

## **22. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni dirette all'Acquirente dovranno essere indirizzate al soggetto emittente l'ODA e a [m.derosa@caffeborbone.it](mailto:m.derosa@caffeborbone.it). Le comunicazioni dirette al Fornitore dovranno essere effettuate invece all'indirizzo dal medesimo indicato nella conferma d'Ordine. Gli indirizzi suddetti potranno essere variati mediante comunicazione all'altra parte effettuate per iscritto mediante email.

## **23. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001**

**23.1** Il Fornitore dichiara di conoscere le previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i., di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e regole comportamentali idonee al fine di prevenire la commissione dei reati ivi previsti e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del rapporto contrattuale.

**23.2** Con la sottoscrizione del presente ODA, il Fornitore si impegna a rispettare le norme e i principi etici stabiliti nel Codice Etico di Caffè Borbone, consultabile sul sito [www.caffeborbone.it/codice-etico/](http://www.caffeborbone.it/codice-etico/), nel quale sono definiti i valori ai quali le Parti si ispirano nel raggiungimento dei propri obiettivi anche ai fini della prevenzione dei reati previsti da D.Lgs. n.231/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

**23.3** Il Fornitore si impegna a rispettare le procedure e le regole comportamentali contenute nei documenti adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si impegna a prendere visione del Codice di Condotta e del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di Caffè Borbone, disponibili sul sito istituzionale [www.caffeborbone.it](http://www.caffeborbone.it) e a rispettare le regole e le procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, come tempo per tempo vigenti. Il Fornitore dichiara, garantisce e pattuisce che:

- i. è a conoscenza delle disposizioni di cui alle Leggi in materia di Anticorruzione;
- ii. quando agirà direttamente o indirettamente per l'esecuzione di questo ODA rispetterà qualsiasi previsione di cui alle leggi applicabili;
- iii. eviterà di avere, sia direttamente che indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, compresa la corruzione, l'estorsione, il riciclaggio di denaro e l'appropriazione indebita;
- iv. ha rispettato, rispetta e rispetterà sempre tutte le Leggi in materia di Anticorruzione;
- v. dovrà comunicare prontamente a Caffè Borbone qualsiasi violazione effettiva o potenziale di qualsiasi Legge Applicabile in materia di Anticorruzione;

**23.4** L'inosservanza, anche parziale, del Fornitore delle obbligazioni di cui al D.Lgs. 231/2001 s.m.i. e alle leggi applicabili in materia di Anticorruzione costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui all'ODA che legittima Caffè Borbone a intraprendere tutte le attività idonee a tutelare i propri interessi finanche a sospendere l'esecuzione del rapporto contrattuale o nei casi più gravi a risolvere lo stesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ.

anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna. L'elenco dei reati di cui al decreto 231/2001 è tassativo e una sua eventuale futura modifica o integrazione sarà automaticamente recepita dalle CGF e relativo ODA.

#### **24. NORMATIVA E AUTORIZZAZIONI**

**24.1** Il Fornitore dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge, permessi e licenze necessari per la prestazione delle attività contrattuali in base a qualsiasi legge, decreto o atto governativo, regolamentare o amministrativo applicabile (la "Normativa") e si impegna a rispettare gli obblighi contenuti in detti atti garantendo alla Società che, per tutta la durata del rapporto contrattuale, sarà in grado di adempiere alle disposizioni di cui alle presenti CGF e relativo ODA nel pieno rispetto di tale Normativa.

**24.2** Il Fornitore dichiara e garantisce, altresì, che con particolare riferimento a normativa di settore quale a titolo esemplificativo la regolamentazione in ambito del cd. *Golden Power* (ex decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 s.m.i.) sarà tenuto alla sua pedissequa applicazione, nonché prestare piena collaborazione con la Società al fine di meglio espletare, *inter alia*, eventuali misure e/o rimedi demandati dalle autorità competenti.

**24.3** Tutte le autorizzazioni di legge, iscrizioni, permessi, licenze e comunicazioni necessarie per l'esecuzione dei Servizi, dovranno essere consegnate dal Fornitore, in copia autentica, alla persona indicata dalla Società prima che il Servizio abbia inizio. Quanto precede costituisce presupposto essenziale per l'esecuzione del rapporto contrattuale.

**24.4** Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Società di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del rapporto contrattuale e dei Servizi e, pertanto si obbliga a comunicare eventuali variazioni intervenute.

**24.5** Ove nel corso del Servizio si verificassero una o più condizioni di seguito elencate, il Fornitore dovrà provvedere a darne avviso immediato e per iscritto alla Società, la quale potrà, a sua insindacabile discrezione, risolvere il rapporto contrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. - fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del danno - o assegnare in danno al Fornitore l'esecuzione del Servizio ad una terza parte in possesso di tutti i requisiti richiesti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ciò si verifica qualora il Fornitore (i) subisca, per qualsivoglia ragione una revoca o l'annullamento di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze, permessi o comunicazioni in suo possesso necessari per lo svolgimento dei Servizi, o comunque qualora questi decadano per qualsivoglia ragione; oppure (ii) non proceda al rinnovo di una o più autorizzazioni, iscrizioni, licenze e comunicazioni.

**24.6** **Norme di Legge Entrate in Vigore Successivamente alla Pubblicazione delle CGF.** Eventuali norme di legge, regolamenti comunitari di immediata applicazione in Italia e comunque, in generale, atti legislativi primari e/o secondari che abrogano ovvero modificano in tutto o in parte clausole contemplate dalle presenti CGF si intenderanno automaticamente sostitutive delle norme riferite nelle presenti clausole senza necessità di un adeguamento delle presenti CGF.

**24.7** E' onere del Fornitore e comunque delle Parti di informarsi e tenersi aggiornata in merito alla corrente ed attuale normativa di riferimento contenuta nelle presenti CGF senza che il mutamento di detta normativa possa essere utilizzata quale ragione e/o giustificazione per il mancato o inesatto adempimento delle presenti CGF.

#### **25. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**25.1** In caso di Ordine correlato ad una Fornitura per contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, il Fornitore, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Acquirente, nell'ambito del contratto sottoscritto di cui all'ODA e con riferimento al "CIG" (i.e. "Codice Di Identificazione Di Gara") e, se presente, al "CUP" ("Codice Unico di Progetto") riportati nella prima pagina dell'ODA, con la sottoscrizione del presente documento assume piena responsabilità circa il corretto adempimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

**25.2** Il Fornitore, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Acquirente, si impegna inoltre a dare immediata comunicazione dell'inadempimento della propria controparte contrattuale ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria alla Pubblica Amministrazione committente, nonché alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

**25.3** Il Fornitore, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Acquirente è a conoscenza che la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Per consentire all'Acquirente l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche intervenute, si richiede di non cumulare nella stessa fattura consegne di beni resi a fronte di Ordini riferiti a CIG/CUP diversi.

**25.4** Se il fornitore vende o cede l'azienda anche in quota:

ai sensi dell'art. 2558 c.c., l'acquirente subentra automaticamente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto.

**25.5** Il fornitore quindi ha l'obbligo di proseguire il rapporto secondo le condizioni stabilite.

**26. PRIMARIA CLIENTELA**

**26.1** Il Fornitore si impegna a garantire alla Società il trattamento riservato alla propria primaria clientela. Pertanto, il Fornitore dichiara e garantisce che, a parità di termini e condizioni di fornitura, i prezzi unitari non sono e non saranno in alcun momento superiori a quelli praticati ad altri clienti di primaria importanza per i medesimi servizi.

**26.2** Qualora il Fornitore, per ragioni di politica commerciale, si trovi nella condizione di dover effettuare vendite sul mercato italiano a prezzi inferiori a quelli praticati alla Società, dovrà informare preventivamente la Società e con essa concordare un'eventuale modifica a quelli praticati nei confronti di quest'ultima, se del caso anche con effetto retroattivo.

**26.3** Il Fornitore si impegna sin d'ora ad includere la Società nella lista degli operatori prioritari per la prima verifica sul campo di nuovi prodotti o soluzioni (cd. "First Office Application" o "FOA").

Per accettazione,  
**Il Fornitore**

---

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, secondo comma e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

artt. 1 – Ambito di applicazione; 2 – Ordine di Acquisto; 3 - Prezzi; 4 – Fatturazione e pagamento; 5 – Trasporto e consegne; 6 – Controlli e ispezioni; 7 – Garanzie; 8 – Responsabilità, assicurazioni e indennizzo; 9 – Diritto di recesso; 10 – Rifiuto dei beni; 14 – Divieto di cessione del contratto e subfornitura; 17 – Forza maggiore; 18 - Risoluzione; 19 Conflitti di interesse; 20 – Legge applicabile e foro competente; 21 – Osservanza di leggi, regolamenti e normative ambientali; 23 – Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/01; 24 – Normativa e autorizzazioni; 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 26 – Primaria clientela.

Per accettazione,  
**Il Fornitore**

---